



Sentenza n. 58/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Massimo Balestieri	Consigliere
Dott. Francesco Maffei	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **80051**
del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura
Regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei
confronti di:

- **x x** (-----) nato il --.--.---- a --, ivi
residente in -- -- -- n. ---, sc. --, int. --,
contumace;

- **y y** (-----) nato il -.--.----
a --, residente in ----- (--), alla via -- -- n.
--, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta
Pagliarella, giusta procura in calce all'atto di
costituzione, presso il cui studio elegge domicilio
in Roma, alla via dei Gracchi n.

209(robertapagliarella@ordineavvocatiroma.org);

VISTI l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

UDITI nella pubblica udienza del 9 luglio 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Giannotti, il relatore Consigliere Francesco Maffei, il V.P.G. Oriella Martorana in rappresentanza della Procura regionale attrice, nessuno è presente per i convenuti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato in data 14.06.2023, la Procura regionale presso questa Sezione ha chiamato in giudizio **y y**, in qualità di Direttore dell'Ufficio Facility Management, articolazione interna della Direzione generale di -- --, con sede in Roma, e **x x**, in qualità di dipendente addetto al medesimo ufficio, per sentirli condannare al pagamento, a favore di -- --(di seguito --), della somma di € 546.212,40 euro, a titolo di danno diretto corrispondente al corrispettivo di lavori e servizi mai eseguiti a vantaggio della medesima società, di € 54.621,24, a carico di **x**, e € 27.310,62a carico di **y**, a titolo di danno

indiretto da disservizio, oltre rivalutazione

monetaria, interessi legali e spese di giudizio

2. La vicenda origina da una segnalazione della Direzione Tutela Aziendale di --, acquisita dalla Procura regionale in data 08.06.2018, alla quale seguiva una delega istruttoria alla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Anticorruzione - Sezione di Roma.

I fatti segnalati concernono le modalità di affidamento a un'unica ditta esterna, la -- -- --, di commesse di servizi e forniture, presso le sedi - - di Roma, che, in realtà, sono risultati non essere stati mai eseguiti e che hanno visto coinvolti gli odierni convenuti, nelle qualifiche sopra descritte.

3. Dall'attività istruttoria è emerso che, per i medesimi fatti, è stato avviato un procedimento penale che, dopo aver disposto nei confronti del **x** e del rappresentante legale della -- -- il sequestro preventivo della somma complessiva di € 564.212,40, si è concluso con una sentenza di patteggiamento, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., che ha condannato gli stessi a 2 anni e 8 mesi di reclusione per una pluralità di reati (truffa, accesso abusivo a sistema informatico o telematico e reati di falso); sentenza divenuta irrevocabile in

data 25.07.2021.

4. Risulta inoltre che, per i medesimi fatti, il **y** e il **x** sono stati licenziati per giusta causa, rispettivamente in data 25.06.2018 e in data 31.07.2018, con provvedimenti riconosciuti legittimi anche dal Giudice del lavoro.

5. Nell'atto di citazione sono dettagliatamente descritte le modalità e i relativi riscontri investigativi, che hanno permesso di liquidare indebitamente alla -- --, negli anni 2016

- 2018, trentadue fatture per la fornitura di beni e servizi di fatto mai prestati.

La modalità fraudolenta veniva realizzata attraverso un accesso abusivo al sistema applicativo in uso presso l'Ufficio, che consentiva la creazione di fittizi ordini di acquisto, l'indebita creazione o l'indebito utilizzo di codici identificativi di gara presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il rilascio di false attestazioni della regolare esecuzione di contratti mai posti in essere, nonché il rilascio dell'autorizzazione ai competenti uffici per procedere alla liquidazione di fatture false.

Nell'atto di citazione viene anche evidenziato il ruolo determinante svolto dal **x**, unico convenuto condannato in sede penale, nell'attività fraudolenta

sopra descritta e nella conseguente causazione del danno erariale.

6. Con riferimento alle poste di danno contestate, il danno diretto, pari a € 546.212,40, e corrispondente all'importo complessivamente liquidato a favore della -- -- per servizi e forniture mai eseguite, è stato contestato al **x**, a titolo di dolo, nella sua interezza; mentre nei confronti del **y**, il suddetto danno diretto è stato imputato a titolo di responsabilità parziaria per colpa gravissima, nell'importo corrispondente alla percentuale del 5% dell'intero danno, pari quindi a € 27.319,62, per non aver opportunamente e doverosamente vigilato sull'operato del **x** e per non aver diligentemente custodito le proprie credenziali per accedere agli applicativi; condotte che avrebbero consentito la realizzazione delle fattispecie di danno erariale contestate.

6.1. Per quanto concerne il danno da disservizio, questo è stato identificato nel danno conseguente alla disfunzione organizzativa che si realizza quando i responsabili perseguono non più gli interessi generali dell'Amministrazione ma quelli privati propri di modo che l'attività realizzata non può più essere riferita a quest'ultima che, però, ne ha

sopportato i costi.

Per la sua quantificazione, la Procura regionale ha fatto riferimento al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. tenendo conto dell'apporto causale recato da ciascuno dei convenuti ai fatti di danno contestati: pertanto, questa posta di danno è stata determinato, per il **x**, nella misura pari al 10% dell'importo del danno diretto contestato, cioè in € 54.621,24, e nella misura del 5% per il **y**, corrispondente a € 27.310,62.

7. In data 27.10.2023, il convenuto **y** ha presentato istanza ai sensi dell'art. 130 c.g.c., proponendo, per l'acquisizione di parere concorde in ordine al rito abbreviato, la corresponsione della somma di € 16.386,38, corrispondente al 30% dell'ammontare del danno richiesto, sia a titolo di danno diretto che a titolo di danno indiretto.

Nell'istanza viene altresì precisato che, in sede penale, il **y** è risultato estraneo all'attività delittuosa in danno di -- e che non vi è stato alcun doloso arricchimento in suo favore, come documentato anche dagli accertamenti bancari effettuati nel corso dell'attività delegata alla Guardia di Finanza.

Di contro, viene evidenziato che lo stesso **y** è stato vittima degli artifici e dei raggiri posti in

essere dal **x** e che la conoscenza della sua password da parte del **x** sarebbe stata ininfluyente ai fini della truffa posta in essere da quest'ultimo; viene, altresì, evidenziato il concorso dell'Amministrazione nella causazione del danno per l'assenza di adeguate procedure interne di controllo. In data 30.10.2023, è stato acquisito, da parte del Rappresentante della Procura regionale, il parere favorevole alla suddetta proposta di rito abbreviato.

8. Con memoria depositata in data 07.11.2023, il convenuto **y** si è costituito in giudizio reiterando la richiesta di rito abbreviato e richiamando il parere favorevole rilasciato dalla Procura regionale.

Nel merito, la Difesa ha chiesto il rigetto della pretesa attorea per l'assenza dell'elemento soggettivo della gravissima negligenza e del nesso causale tra il comportamento tenuto dal convenuto e il danno contestato; richiama quanto già dedotto nell'istanza ai fini del coinvolgimento nella vicenda in argomento evidenziando come il convento **x** avrebbe avuto la capacità di incunearsi in una serie di crepe esistenti nella catena organizzativo - decisionale di quel determinato settore di --; crepe delle quali non può considerarsi responsabile

il **y**.

Vengono, infine, documentate le pesanti ripercussioni che la vicenda in argomento ha avuto sullo stato di salute psichica del **y**.

9. Il convenuto **x x** non si è costituito in giudizio.

10. All'esito dell'udienza camerale del 08.02.2024, la Sezione, in sede di sommaria cognizione, con decreto n. 7/2024 del 20.03.2024, ha accolto la richiesta presentata da **y y** determinando nell'importo di € 16.386,38 la somma dovuta dal **y** per la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c.; fissava, altresì in giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto stesso, il termine per il versamento dell'importo sopra indicato, con onere di deposito in Segreteria, entro il successivo termine di dieci giorni, della ricevuta dell'avvenuto versamento ai fini della definizione del giudizio; veniva, altresì, fissata l'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

11. Alla camera di consiglio, tenutasi preliminarmente all'odierna udienza pubblica, il Collegio ha preso atto del rituale deposito della documentazione riguardante l'avvenuto tempestivo e

regolare versamento effettuato dal convenuto **y y**, nella misura e con le modalità stabilite nel sopra citato decreto n. 7/2024.

La posizione di **y y** è stata, quindi, definita con sentenza emessa all'esito dell'udienza camerale, atteso il regolare perfezionamento delle formalità previste per la definizione del giudizio con rito abbreviato.

12. All'udienza pubblica, il rappresentante della Procura regionale insiste per l'accoglimento della pretesa attorea nei confronti di **x x**, riportandosi agli atti depositati.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto **x x** stante la ritualità delle notifiche della citazione e dei successivi decreti di fissazione udienza.

2. Nel merito, per quanto attiene alla fattispecie di danno diretto, il Collegio ritiene che dalla documentazione agli atti emerga in maniera evidente la responsabilità di **x** che, in accordo con il legale rappresentante della -- --, ha

fraudolentemente indotto in errore --

determinandola alla liquidazione di fatture per complessivi €546.212,40 relative all'esecuzione di servizi di manutenzione di fatto mai eseguiti, presso le sedi della Direzione Generale di -- o altre sedi secondarie.

2.1 La dinamica dei fatti è analiticamente ricostruita nelle relazioni redatte dalla Polizia giudiziaria, dalla Guardia di Finanza e nell'atto di citazione.

La responsabilità di **x** è suffragata da diversi elementi: la circostanza che tutte le autorizzazioni al pagamento siano risultate effettuate dalla matricola di quest'ultimo, i costanti contatti telefonici tra il convenuto e l'amministratore unico della -- -- emersi dall'esame dei tabulati telefonici, il contenuto della mailbox di **x**, la contraffazione di alcune note dirette all'--.

2.2 Pertanto, il Collegio riconosce il convenuto **x** **x** responsabile del danno patrimoniale diretto contestatogli, il cui importo (€ 546.212,40) però va decurtato della quota imputata, a titolo di responsabilità parziaria, al convenuto **y y** (€ 27.319,62) che ha provveduto alla definizione alternativa del giudizio tramite il pagamento della somma sopra determinata.

3. Invece, con riferimento al danno da disservizio, la Procura regionale ha riferito questa posta di danno al profilo del mancato conseguimento del buon andamento dell'azione pubblica, quale effetto di comportamenti violativi degli obblighi di servizio e/o di fattispecie delittuose che avrebbero impedito all'Amministrazione pubblica il raggiungimento di quelle utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da originare uno spreco delle stesse.

Nell'atto di citazione tale pregiudizio patrimoniale è stato quantificato attraverso il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., considerando l'apporto causale recato da ciascuno dei convenuti ai fatti di danno contestati, e quantificandolo, pertanto, nella misura pari al 10% dell'importo del danno diretto contestato, pari a € 54.621,24, per il **x**, e nella misura del 5%, pari € 27.310,62, per il **y**.

3.1 Il Collegio, tuttavia, non condivide siffatta prospettazione in quanto il danno da disservizio, consistente nel pregiudizio derivante dalla condotta illecita del dipendente al corretto funzionamento dell'apparto pubblico, sia sotto forma di pregiudizio derivante dalla prestazione soltanto apparente di un

servizio, sia sotto forma di prestazione caratterizzata dall'esercizio illecito e penalmente rilevante di una funzione pubblica, va determinato con riferimento alla retribuzione percepita dal dipendente responsabile del danno erariale che, proprio perché il dipendente non persegue un fine istituzionale ma un'utilità propria, può considerarsi *inutiliter data*.

Nel caso di specie, invece, la posta di danno in questione è stata quantificata facendo riferimento all'importo del danno diretto subito dall'Amministrazione, corrispondente agli importi liquidati per servizi e prestazioni mai eseguite.

Tuttavia, argomentando in questa maniera, si finisce per prospettare una voce di danno già contestata determinando una indebita duplicazione della pretesa attorea rispetto al medesimo danno.

Con riferimento a tale posta di danno, la domanda attorea va pertanto respinta.

4. Concludendo, con riferimento al convenuto **x x**, il Collegio accoglie parzialmente la pretesa attorea e lo condanna al pagamento, in favore di --, di € 518.892,78 (€ 546.212,40 - € 27.319,62), oltre rivalutazione monetaria a far data dei singoli pagamenti indebiti ed interessi legali dalla data di

deposito della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.

5. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

PQM

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **80051** del registro di Segreteria:

- dichiara la contumacia del convenuto **x x**;
- condanna il convenuto **x x** al pagamento in favore dell'-- -- della somma di € 518.892,78, oltre rivalutazione monetaria a far data dai singoli pagamenti indebiti ed interessi legali dalla data di deposito della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, **x x** al pagamento, in

favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 9 luglio 2024.

L'estensore	Il Presidente
Francesco Maffei	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno **31 gennaio 2025**

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **219/46 (duecentodiciannove/46)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente